



# COMUNE DI FINALE LIGURE

<<Riviera delle Palme >>

PROVINCIA DI SAVONA

Reg. Gen N. 385

Del 18/04/2019

## DIRIGENZA AREA 2

### Gestione Risorse Umane

#### Proposta n. 73 del 18 aprile 2019

**OGGETTO:** Assunzione a tempo pieno e determinato di n. 4 "Istruttori di Vigilanza - Agenti di Polizia Municipale" (Cat. C).

#### IL DIRIGENTE

PREMESSO che l'art. 40/l, lettera c), della Legge n. 120/2010, con cui vengono sostituiti i commi 4, 4 bis e 5 dell'art. 208 del D.Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii. con gli attuali commi 4, 5 e 5 bis, prevede la possibilità di destinare la quota dei proventi derivanti dallo stesso art. 208 alle assunzioni stagionali con contratto a tempo determinato;

#### CONSIDERATO che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 173/2017 è stato modificato l'assetto organizzativo dell'Ente ed approvato il nuovo Organigramma, allegato 2 al vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 222/2018, è stata effettuata la ricognizione sulle condizioni di soprannumero ed eccedenza di personale per l'anno 2019, ed è stato approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale 2019-2021, che prevede – tra l'altro – l'assunzione a tempo pieno e determinato di "Agenti di Polizia Municipale" (Cat. C) per un totale complessivo di 35 mesi;
- con successive deliberazioni di Giunta Comunale n. 27/2019 e n. 43/2019 e sulla base delle necessità rappresentate, è stato variato il piano triennale dei fabbisogni di personale 2019-2021;

RILEVATO che l'Ente può prevedere assunzioni a tempo determinato nel rispetto del limite massimo complessivo di n. 35 mesi per assunzioni flessibili, stabilito dal sopra richiamato piano triennale dei fabbisogni 2019-2021;

#### VISTI, in materia di lavoro flessibile:

- l'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 75/2017, riguardante l'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile, che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di avvalersi di forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale;

- l'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni nella Legge n. 122/2010 e ss.mm.ii., che stabilisce criteri e modalità di applicazione dei limiti di spesa relativi alle forme di lavoro flessibile, disponendo: *“Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.”*;
- il Capo III del D.Lgs. n. 81/2015, recante la disciplina organica dei contratti di lavoro a tempo determinato;
- il Titolo V – Capo I del C.C.N.L. relativo al personale dipendente del comparto Funzioni Locali siglato in data 21.05.2018, disciplinante il lavoro a tempo determinato;

RICHIAMATI la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Autonomie n. 2 del 29.01.2015, in cui viene pronunciato il seguente principio di diritto: *“Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del D.L. n. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, L. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.”*;

DATO ATTO che, secondo quanto indicato con circolare del Ministero dell'Interno n. 5/2007 e consolidata giurisprudenza della Corte dei Conti, con riferimento al vincolo di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006 e ss.mm.ii., le spese per le assunzioni stagionali di Agenti di Polizia Municipale, finanziate ai sensi dell'art. 208 della D.Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii., sono escluse dal totale della spesa di personale utilizzato per la verifica del predetto vincolo;

ACCERTATO che tali spese devono essere conteggiate nel tetto di spesa del lavoro flessibile di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni nella Legge n. 122/2010 e ss.mm.ii.;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 28.09.2017 con la quale è stata rinnovata la convenzione tra i Comune di Albenga, Finale Ligure e Loano per la gestione associata della Polizia Municipale;

ACCERTATO che:

- le assunzioni di Agenti di Polizia Municipale a tempo determinato, programmate con la sopra richiamata deliberazione di Giunta Comunale n. 222/2018 e confermate con le successive deliberazioni di Giunta Comunale n. 27/2019 e n. 43/2019, sono funzionali al mantenimento di adeguati standard di servizio della Polizia Municipale;
- nel corso degli anni precedenti, si è notevolmente ridotto il personale di ruolo in servizio presso il Comando di Polizia Municipale, a causa di pensionamenti e/o trasferimenti interni ed esterni, a fronte di un costante aumento degli adempimenti richiesti, sia di tipo amministrativo che di tipo operativo;
- si prevede un notevole incremento del flusso turistico, legato alle festività pasquali, all'avvio della stagione estiva nonché allo svolgimento di varie manifestazioni turistiche, che comportano un rilevante aumento delle attività di Polizia Municipale;

RILEVATA la necessità di procedere tempestivamente con l'assunzione di n. 4 unità di personale a tempo pieno e determinato per un periodo di sei mesi, di cui n. 2 a decorrere dal 19 aprile 2019 e n. 2 a decorrere dal 1° maggio 2019;

DATO ATTO che l'art. 1/III del D.L. n. 87/2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 96/2018, di modifica dell'art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015, stabilisce che *“le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui agli articoli 2 e 3, non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto”*;

RILEVATO che l'art. 19/II del D.Lgs. n. 81/2015 vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del sopra richiamato D.L. n. 87/2018 prevedeva espressamente che *“fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i trentasei mesi. ... omissis...”*;

ACCERTATO che:

- il citato D.Lgs. n. 81/2015 fa salve le disposizioni dettate dall'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- il comma 5 del citato articolo 36 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. sancisce che *“la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono responsabili anche ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di tali violazioni si terrà conto in sede di valutazione dell'operato del dirigente...omissis...”*;
- il periodo del comma 2 del medesimo articolo 36 prevede espressamente che *“Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. ... omissis...”*;

PRESO ATTO dei reiterati interventi legislativi in materia di graduatorie concorsuali, ed in particolare dell'art. 1, commi 361 e seguenti della Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) che detta significative disposizioni in materia di utilizzo delle graduatorie, ferma restando la disciplina previgente per eventuali necessità di assunzioni a tempo determinato (art. 36/II, penultimo capoverso, D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii.);

RICHIAMATA la Circolare n. 5 in data 21.11.2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, che detta indirizzi applicativi univoci finalizzati ad un'applicazione uniforme e mirata della normativa in materia di superamento del fenomeno del precariato, di cui al citato D.L. n. 101/2013, convertito con modificazioni in Legge n. 125/2013, precisando in particolare che:

- a tutela delle posizioni dei vincitori di concorso a tempo determinato, le graduatorie vigenti possono essere utilizzate solo a favore di tali vincitori, rimanendo precluso lo scorrimento per gli idonei;
- le pubbliche amministrazioni, per effettuare assunzioni a tempo determinato devono attingere – nel rispetto dell'ordine di posizione – alle loro graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato;
- in caso di mancanza di graduatorie proprie, le amministrazioni possono attingere a graduatorie di altre amministrazioni previo accordo;

VALUTATO, peraltro, che la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro - con sentenza n. 280 in data 12.01.2016, ha stabilito che la regola generale, in linea con i principi di correttezza e buona fede, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione previsti dall'articolo 97 della Costituzione, è quella di procedere utilizzando la graduatoria di data anteriore, in quanto destinata a scadere per prima, e che è possibile derogare a tale criterio cronologico solo in presenza di “*circostanze di fatto o ragioni di interesse pubblico prevalenti*”, che devono essere debitamente motivate;

RICHIAMATA la graduatoria finale del concorso pubblico, per esami, relativo all'Associazione della Polizia Municipale – Comuni di Albenga, Loano e Finale Ligure – per il reclutamento di n. 40 “Agenti di Polizia Municipale” (Cat. C – Pos. Econ. C1) a tempo pieno e determinato, di cui n. 8 posti riservati ai soggetti elencati agli artt. 678 e 1014 del D.Lgs. n. 66/2010 e ss.mm.ii., approvata con determinazione dirigenziale del Comune di Loano n. 74 in data 26.05.2016;

DATO ATTO che:

- il Sig. GARELLO Alessio, utilmente collocato al 26° posto della graduatoria di merito, avendo diritto alla riserva dei posti prevista dal bando di selezione, come da nota del Comune di Loano in data 05.05.2017 conservata agli atti del Servizio Gestione Risorse Umane, con nota Prot. n. 13051/2019 ha comunicato di rinunciare all'assunzione a tempo determinato per n. 6 mesi;
- agli atti del Servizio Gestione Risorse Umane sono conservate le note di rinuncia all'assunzione a tempo determinato dei Signori Niccolò PANIZZA, Francesco CANOBBIO, Roberto SELVA, Eugenio GRASSO, Pamela FALCO, Luca FARINAZZO, Lina Manuela CUTAIA, Elisa INTERDONATO, Teodosio DE BONIS, Jlenia GOSO, Vincenzo DI RAUSO, Daniela GAUDENTI, Alessandro LOMBARDI, Maurizio STRIULI, Ivan COLONNA, Maria Angela SANTINELLO e Damiano CANTARO, rispettivamente collocati al 1°, 2°, 8°, 11°, 12°, 14°, 15°, 16°, 18°, 19°, 21°, 23°, 25°, 28°, 29°, 30° e 35° posto della graduatoria di merito sopra citata;
- rispettivamente il 4°, il 6° e il 10° classificato della predetta graduatoria di merito Signori Fabrizio TARANTINO, Francesca FIORITO e Stefania POZZATO risultano già essere dipendenti di questo Ente a tempo indeterminato;
- i Signori Angelo ANIELLO, Vincenzo DI GENNARO, Andrea FERRARI, BOVA Antonio, Francesco DONATI, Mattia BONOMI, Matteo ZANELLA, Federica BERETTA, Davide DE FILIPPO, PLANTERA Maria Grazia, RINALDI Luca e Ivano PAVANETTO, rispettivamente collocati al 3°, 5°, 7°, 9°, 13°, 17°, 20°, 22°, 24°, 33°, 36° e 37° posto della graduatoria di merito sopra citata, benchè interpellati formalmente a manifestare interesse per l'assunzione *de quo*, non hanno riscontrato l'invito, risultando peraltro già assunti a tempo indeterminato presso altri Enti;
- il 34° classificato, interpellato formalmente a manifestare interesse per l'assunzione *de quo*, pur non avendo formalizzato la rinuncia alla proposta di assunzione a tempo determinato ha comunque comunicato telefonicamente di non accettare la stessa;

- con note Prot. n. 13506/2019 e n. 13617/2019, i Signori Gianluca GATTUSO e Loredana SCIANDRA, rispettivamente collocati al 27° e al 31° posto della graduatoria di merito, hanno comunicato di accettare la proposta di assunzione a tempo pieno e determinato a decorrere dal 19 aprile 2019 e fino a tutto il 18 ottobre 2019;
- con nota Prot. n. 13728/2019 e n. 13938/2019, i Signori Roberto BENINCASA ed Enrico CASELLATO, rispettivamente collocati al 32° e 38° posto della graduatoria di merito, hanno comunicato di accettare la proposta di assunzione a tempo pieno e determinato a decorrere dal 1° maggio 2019 e fino a tutto il 31 ottobre 2019;

CONSIDERATO che:

- il Sig. Gianluca GATTUSO risulta aver prestato servizio presso il Comune di Finale Ligure per un totale di 17 mesi;
- la Sig.ra Loredana SCIANDRA risulta aver prestato servizio presso il Comune di Finale Ligure per un totale di 14 mesi;
- il Sig. Roberto BENINCASA risulta aver prestato servizio presso il Comune di Finale Ligure per un totale di 24 mesi;
- il Sig. Enrico CASELLATO non ha mai prestato servizio presso il Comune di Finale Ligure;

RITENUTO, per le ragioni sopra evidenziate, di addivenire all'assunzione a tempo pieno e determinato, con la qualifica di "Istruttore di Vigilanza - Agente di Polizia Municipale" (Cat. C – Pos. Econ. C1) dei Signori:

- Gianluca GATTUSO e Loredana SCIANDRA a decorrere dal **19 aprile 2019 e fino a tutto il 18 ottobre 2019**, fatto salvo l'accertamento dei requisiti per l'accesso all'impiego;
- Roberto BENINCASA ed Enrico CASELLATO a decorrere dal **1° maggio 2019 e fino a tutto il 31 ottobre 2019**, fatto salvo l'accertamento dei requisiti per l'accesso all'impiego;

DATO ATTO che:

- il Comune di Finale Ligure ha ottenuto il pareggio di bilancio nell'anno 2018 e ha inviato nei termini prescritti la relativa certificazione, ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconto, bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (ai sensi del D.L. n. 113/2016);
- il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009, sono unificati organicamente nel Piano Esecutivo di Gestione, approvato con deliberazioni di Giunta Comunale n. 1/2019;
- viene rispettato il vincolo di contenimento della spesa di personale, posto che la stessa – costantemente monitorata – resta improntata ad una progressiva riduzione rispetto al valore medio del triennio 2011-2013;
- il Comune di Finale Ligure non versa in situazione strutturalmente deficitaria, come individuata dal D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., e che, con riferimento all'ultimo Conto Consuntivo approvato, non emergono condizioni di squilibrio finanziario;
- il Comune di Finale Ligure nel 2018 non era beneficiario di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà ai sensi dell'art. 1, comma 508, della Legge n. 232/2016;
- il Comune di Finale Ligure ha certificato i crediti ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 185/2008, convertito con modificazioni dalla Legge n. 2/2009;

RILEVATO che:

- l'art. 50/IV, lett. e), del C.C.N.L. relativo al personale dipendente del comparto Funzioni Locali siglato in data 21.05.2018 individua la stipulazione di contratti a tempo determinato per l'assunzione di personale da adibire all'esercizio delle funzioni infungibili della polizia locale e degli assistenti sociali tra le ipotesi di contratto a tempo determinato esenti da limitazioni quantitative, oltre quelle già individuate dal D.Lgs. n. 81/2015;
- comunque il numero dei contratti a tempo determinato attualmente in essere non eccede il limite del 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio 2019, come indicato dall'art. 23/l del D.Lgs. n. 81/2015;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 239 del 13.12.,2018, avente ad oggetto "*Piano delle Azioni Positive per il triennio 2019/2021 in materia di pari opportunità, valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni e il mobbing. Presa d'atto.*";

VISTI la L. n. 285/1992 e ss.mm.ii., il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii, il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., il D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni in Legge n. 122/2010, la Legge n. 183/2011, il D.L. n. 101/2013, convertito con modificazioni in L. 125/2013, il D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni in L. n. 114/2014, il D.Lgs. n. 81/2015, la L. n. 208/2015, il D.P.R. n. 105/2016, il D.L. n. 113/2016 convertito con modificazioni in L. n. 160/2016, la L. n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017), il D.L. n. 244/2016 convertito con modificazioni nella L. n. 19/2017, il D.Lgs. n. 75/2017, la Legge n. 205/2017, il D.L. n. 87/2018 convertito con modificazioni nella L. n. 96/2018, il D.L. n. 113/2018 convertito con modificazioni in Legge n. 132/2018, la Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019);

VISTI il vigente C.C.N.L. relativo al personale dipendente del comparto Funzioni Locali ed il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 e dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "*pareggio di bilancio*", introdotte dall'art. 9 della L. 243/2012 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione);

VISTI gli artt. 3 e 6 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, e appurato che il presente atto non è soggetto alle norme sulla tracciabilità dei flussi;

PRESO ATTO che dall'01.01.2015 è entrata in vigore la riforma della contabilità armonizzata, di cui al D.Lgs. n. 118/2011, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 111 del 19.12.2018, con la quale sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2019/2021 ed il Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 in data 03.01.2019 "*Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 – Piano dettagliato degli obiettivi – Piano della Performance*";

VISTO l'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., e dato atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto;

#### D E T E R M I N A

1. Di disporre, per le motivazioni espresse in narrativa che si richiamano in senso formale e sostanziale, l'assunzione a tempo pieno e determinato, con la qualifica di "Istruttore di Vigilanza - Agente di Polizia Municipale" (Cat. C – Pos. Econ. C1) dei Signori:
  - Gianluca GATTUSO e Loredana SCIANDRA a decorrere dal **19 aprile 2019 e fino a tutto il 18 ottobre 2019**, fatto salvo l'accertamento dei requisiti per l'accesso all'impiego;
  - Roberto BENINCASA ed Enrico CASELLATO a decorrere dal **1° maggio 2019 e fino a tutto il 31 ottobre 2019**, fatto salvo l'accertamento dei requisiti per l'accesso all'impiego.

2. Di dare atto che le assunzioni a tempo determinato individuate al punto 1) sono necessarie a garantire la funzionalità del servizio e a rispondere in maniera adeguata alle urgenti e numerose richieste operative nei periodi in cui si verifica un notevole incremento del flusso turistico, legato alle festività pasquali, all'avvio della stagione estiva nonché allo svolgimento di varie manifestazioni turistiche.

3. Di attribuire ai sopra citati dipendenti il seguente trattamento economico mensile:

Stipendio tabellare	Euro	1.695,34
Indennità di comparto	Euro	45,80
Elemento Perequativo	Euro	23,00
Indennità di vigilanza	Euro	65,03
<u>Vacanza contrattuale</u>	<u>Euro</u>	<u>7,12</u>
TOTALE	Euro	1.836,29

oltre alla 13<sup>a</sup> mensilità, all'assegno per il nucleo familiare in quanto spettante, e agli oneri di legge.

4. I rapporti di impiego disposti con il presente atto sono limitati al periodo sopra specificato e sono disciplinati dettagliatamente dalle disposizioni di cui all'art. 19 del C.C.N.L. relativo al personale dipendente del comparto Funzioni Locali siglato in data 21.05.2018 e dai contratti individuali di lavoro, che saranno stesi a cura del Servizio Gestione Risorse Umane.
5. Di dare atto che la spesa presunta derivante dal presente provvedimento ammonta a **€ 73.138,08#** di cui € 47.475,88# per oneri diretti, € 12.619,01# per oneri riflessi (CPDEL € 11.299,26# – INADEL € 1.319,75#), € 712,14# per INAIL ed € 4.035,45# per IRAP, oltre al salario accessorio quantificabile presuntivamente in complessivi € 8.295,60#, di cui € 6.200,00# per oneri diretti, € 1.475,60# per i relativi oneri riflessi (CPDEL), INAIL € 93,00# ed € 527,00# per IRAP.
6. Di impegnare la spesa nascente dal presente provvedimento, che essendo presuntiva viene quantificata complessivamente in **€ 73.138,08#** come di seguito specificato:

- ONERI DIRETTI: per €. 47.475,88# alla Codifica 03.01-1.01.01.01.006 (cap. 2551);
- ONERI DIRETTI SALARIO ACCESSORIO: per €. 5.000,00# alla Codifica 03.01-1.01.01.01.008 (cap. 2553) e per €. 1.200,00# alla Codifica 03.01-1.01.01.01.007 (cap. 2553);
- ONERI RIFLESSI E INAIL: per €. 590,00# alla Codifica 03.01-1.01.02.01.001 (Cap. 2554) e per €. 14.309,75# alla Codifica 03.01-1.01.02.01.001 (Cap. 2552);

mentre la spesa per IRAP pari ad € 4.562,45# risulta essere già impegnata alla Codifica 03.01-1.02.01.01.001 (Cap. 2740) – Imp. n. 162/2019; del Bilancio di Previsione 2019/2021 - Esercizio 2019.

7. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 e dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "*pareggio di bilancio*", introdotte dall'art. 9 della L. 243/2012 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione).
8. Di dare atto che viene rispettato il limite massimo complessivo di 35 mesi per assunzioni flessibili stabilito dal piano triennale dei fabbisogni 2019-2021, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 222/2018 ed integrato con deliberazioni di Giunta Comunale n. 27/2019 e n. 43/2019.
9. Di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
10. Di dare atto che il presente provvedimento sarà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
11. Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, in ottemperanza alle disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile DIRIGENZA AREA 2, MINUTO EUGENIO / ArubaPEC S.p.A., ha espresso, sulla presente determinazione, parere FAVOREVOLE attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL.

DIRIGENTE-COMANDANTE PM  
MINUTO EUGENIO / ARUBAPEC S.P.A.

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate*